

MESSAGGIO N. 177/12 CONCERNENTE LA REVISIONE TOTALE DELLO STATUTO CONSORTILE DEL CONSORZIO NETTEZZA URBANA BIASCA E VALLI

Egregi signori.

Presidente e consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al vostro esame e preavviso la revisione sostanziale dello statuto del Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU), resasi necessaria dopo l'entrata in vigore il 1 settembre 2011 della nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni (LCCom), che sostituisce l'omonima Legge del 1974.

PREMESSA

Prima di dare avvio alla procedura di approvazione dello statuto e tenuto conto dei cambiamenti rilevanti sul funzionamento e sull'organizzazione del Consorzio, la Delegazione consortile ha ritenuto di fondamentale importanza coinvolgere anticipatamente anche i Municipi dei Comuni consorziati.

Nell'ambito della procedura di consultazione non tutti i Municipi hanno già formulato il loro parere: tuttavia i Municipi che si sono pronunciati hanno dato la loro adesione di principio al progetto di nuovo statuto.

Il progetto di nuovo statuto è stato inoltre sottoposto all'esame della Sezione degli Enti Locali (SEL) per un parere preliminare, prima di essere sottoposto al consiglio consortile che lo ha approvato il 14.12.2011.

OBIETTIVI DELLA NUOVA LCCOM

Secondo gli intendimenti del Legislatore la nuova LCCom, che comporterà un rilevante cambiamento nell'assetto dei Consorzi, ha l'obiettivo:

- di garantire ai Comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull'attività del Consorzio,
- di migliorare il funzionamento dei Consorzi,
- di dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario,
- di aprire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alla forma usuale.

CONTENUTI ESSENZIALI DEI CAMBIAMENTI

Modifiche nell'ottica di garantire un miglior controllo ai Comuni sulle decisioni consortili

Il Consiglio consortile sarà composto da **un solo rappresentante per Comune**, designato dai legislativi comunali, su proposta dei Municipi. Ogni Comune, attraverso il proprio rappresentante, esercita in Consiglio consortile un diritto di voto in base alle modalità stabilite dallo statuto (proporzionalmente alla chiave di riparto dei costi, proporzionalmente alla popolazione,...).

I rappresentanti in Consiglio consortile votano secondo l'istruzione municipale e redigono un rapporto annuo sull'attività svolta all'indirizzo degli organi comunali. I legislativi comunali hanno diritto di revoca dei delegati.

Le decisioni fondamentali della politica consortile, compresi l'onere per l'assunzione delle stesse e la relativa responsabilità, sono quindi di fatto di pertinenza dei Comuni membri attraverso i loro rappresentanti istruiti.

Allo scopo di un più incisivo ed efficace controllo dei Comuni, sarà designato un organo di controllo esterno obbligatorio. Scomparirà pertanto la Commissione della gestione.

In materia di investimenti e di altri oggetti di competenza finale del Consiglio consortile verranno rafforzate le modalità di coinvolgimento dei Comuni, presupposto essenziale per conferire ai Comuni la facoltà di controllo da esercitare per il tramite dei rispettivi Municipi mediante istruzioni vincolanti ai delegati per le decisioni in Consiglio consortile.

Modifiche che mirano a creare nuovi strumenti di controllo finanziario

Nell'ottica di garantire una verifica esterna più professionale della gestione finanziaria del Consorzio, sarà designato un organo di controllo esterno obbligatorio di supporto ai Comuni e alla Delegazione consortile.

Viene introdotto il principio della ripresa da parte dei Comuni degli attivi e dei passivi legati alla realizzazione degli investimenti.

Viene fissato l'obbligo del piano finanziario.

Modifiche nell'ottica di migliorare il funzionamento del Consorzio

Analogamente a quanto previsto in ambito comunale viene introdotta la facoltà di delega alla Delegazione consortile rispettivamente al segretario consortile e all'amministrazione consortile. L'obiettivo è quello di sgravare il Consiglio consortile, rispettivamente la Delegazione consortile da competenze decisionali minori.

Il Consiglio consortile sarà composto da un solo rappresentante e un supplente per Comune. Scompaiono così i legislativi con diversi membri con problemi di quorum per la loro tenuta.

A differenza di quanto accadeva con la vecchia legge, in caso di impedimenti o assenza del rappresentante, il supplente, anch'esso designato dal Legislativo comunale, può partecipare alla seduta in sua sostituzione.

Viene abolita e ridefinita la procedura di preavviso comunale sulle opere consortili, ritenuta laboriosa e di valenza puramente consultiva.

Modifiche che autorizzano modalità organizzative diverse rispetto alla forma consortile ordinaria

Viene introdotta la facoltà di delega - entro limiti stabiliti dallo statuto - alla Delegazione consortile di competenze decisionali in materia di spese d'investimento, di opere consortili, di beni consortili, di procedure giudiziarie e per quel che attiene alle competenze residue.

LA PROPOSTA DI REVISIONE TOTALE

Qui di seguito entriamo nel merito delle modifiche proposte allo statuto.

Accanto ai vecchi articoli vengono proposti i nuovi articoli che in qualche caso propongono dei miglioramenti su quei punti che l'esperienza finora acquisita e la facoltà concessa dalla nuova LCCom ha suggerito di adottare.

Ogni articolo è completato con commenti rilevanti riferiti all'importante cambiamento nell'assetto del Consorzio, che comporterà la nuova LCCom.

ATTUALE

PROPOSTA Delegazione

Capo 1 - Generalità

Capo 1 - Generalità

<p>Art. 1. <u>Denominazione e Comuni consorziati</u></p> <p>Con la denominazione di Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli è costituito tra tutti i Comuni dei Distretti di Blenio, Leventina e Riviera un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 21.02.74 e relative modifiche del 16.12.91, e della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 8.10.71 e relative norme d'applicazione nonché in base alle risoluzioni del Consiglio di Stato no. 5488 del 21.10.60 e no. 5583 del 12.07.73 relative all'istituzione e all'ampliamento del Consorzio.</p>	<p>Art. 1. <u>Denominazione e Comuni consorziati</u></p> <p>Con la denominazione di Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli è costituito tra tutti i Comuni dei Distretti di Blenio, Leventina e Riviera un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22.02.2010 (LCCom), e della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 8.10.71 e relative norme d'applicazione nonché in base alle risoluzioni del Consiglio di Stato no. 5488 del 21.10.60 e no. 5583 del 12.07.73 relative all'istituzione e all'ampliamento del Consorzio.</p>
--	---

Commenti:

Nessun commento particolare.

<p>Art. 2. <u>Scopo</u></p> <p>Il Consorzio ha lo scopo di raccogliere e trasportare agli impianti di trattamento (o stazioni di trasbordo) i rifiuti urbani combustibili non riciclabili, nonché altri tipi di rifiuti indicati nel Regolamento consortile.</p>	<p>Art. 2. <u>Scopo</u></p> <p>Il Consorzio ha lo scopo di raccogliere e trasportare agli impianti di trattamento (o stazioni di trasbordo) i rifiuti urbani combustibili non riciclabili, nonché altri tipi di rifiuti indicati nel Regolamento consortile.</p>
--	--

Commenti:

Nessun commento particolare. Invariato rispetto alla situazione attuale.

<p>Art. 3 <u>Competenze delegate</u></p> <p>Il Consorzio è competente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) costruire gli impianti necessari e dotarsi dei mezzi necessari per assolvere i compiti di cui all'art. 2. b) gestire il servizio di raccolta e il relativo trasporto, nonché la postgestione della discarica. c) fornire gli imballaggi ufficiali per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili (sacchi, sigilli per contenitori o altri) e fissare la relativa tassa causale (tassa sul sacco), nei termini indicati nel Regolamento consortile. 	<p>Art. 3 <u>Competenze delegate</u></p> <p>Il Consorzio è competente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) costruire gli impianti necessari e dotarsi dei mezzi necessari per assolvere i compiti di cui all'art. 2. b) gestire il servizio di raccolta e il relativo trasporto, nonché la postgestione della discarica. c) fornire gli imballaggi ufficiali per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili (sacchi, sigilli per contenitori o altri) e fissare la relativa tassa causale (tassa sul sacco), nei termini indicati nel Regolamento consortile.
---	---

Commenti:

Nessun commento particolare. Invariato rispetto alla situazione attuale.

<p>Art. 4. <u>Comprensorio e sede</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati. 2. La sede del Consorzio è Biasca. 	<p>Art. 4. <u>Comprensorio e sede</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati. 2. La sede del Consorzio è Biasca.
--	--

Commenti:

Nessun commento particolare. Invariato rispetto alla situazione attuale.

<p>Art. 5. <u>Durata</u></p> <p>Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.</p>	<p>Art. 5. <u>Durata</u></p> <p>Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.</p>
---	---

Commenti:

Nessun commento particolare. Invariato rispetto alla situazione attuale.

Capo 2 - Organi del Consorzio

<p>Art. 6. <u>Organi</u></p> <p>Gli organi del Consorzio sono:</p> <p>a) il Consiglio consortile;</p> <p>b) la Delegazione consortile;</p> <p>c) la Commissione della gestione.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Capo 2 - Organi del Consorzio</u></p> <p>Art. 6. <u>Organi</u></p>
---	---

Gli organi del Consorzio sono:

a) il Consiglio consortile;

b) la Delegazione consortile;

Commenti:

Con l'introduzione obbligatoria di un esame della gestione finanziaria da parte di un competente organo di controllo esterno, risulta superfluo il mantenimento della Commissione della gestione quale organo del consorzio.

Il ruolo di verifica sui conti, sugli investimenti e sugli altri oggetti di spettanza del Consiglio consortile di fatto compete ora primariamente e direttamente ai Municipi, che devono esaminare gli oggetti e impartire l'istruzione ai propri rappresentanti chiamati a deliberare in Consiglio consortile.

Il supporto ai Municipi è garantito dall'organo di controllo esterno obbligatorio.

a) Consiglio consortile

<p>Art. 7. <u>Composizione</u></p> <p>1. Il Consiglio consortile è composto di un delegato ogni 1000 abitanti o frazione superiore alla metà ritenuto che ciascun comune ha diritto di essere rappresentato da almeno un delegato.</p> <p>2. La ripartizione tra i Comuni è stabilita, all'inizio di ogni quadriennio, tenuto conto della popolazione residente secondo il censimento dell'Ufficio cantonale di statistica.</p>	<p style="text-align: center;">a) Consiglio consortile</p> <p>Art. 7. <u>Composizione</u></p> <p>1. Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.</p>
---	--

Commenti:

Per garantire l'auspicato efficace controllo ai Comuni e per porre rimedio ai Legislativi di troppi membri (problemi di quorum), il Consiglio consortile sarà composto da un unico rappresentante per Comune, strettamente controllato dal Municipio. In sua assenza parteciperà il supplente.

Questo presuppone che il rappresentante unico eserciti un "voto pesante" e istruito in Consiglio consortile. L'assunzione della carica di rappresentante del Comune in seno al Consiglio consortile è permesso ai municipali, ai consiglieri comunali, a terzi ed anche a funzionari del Comune. Organo di designazione è il Consiglio comunale su proposta del Municipio.

Con la nuova impostazione cade necessariamente il criterio di ripartizione proporzionale per l'elezione dei membri del Consiglio consortile. Conseguentemente cade anche il criterio dell'elezione proporzionale dei membri della Delegazione consortile.

Occorre pertanto mettere in conto che per la presa delle decisioni del Consiglio consortile sarà determinante la posizione delle maggioranze nei Municipi dei Comuni che detengono più voti e che istruiscono i rappresentanti comunali. Le decisioni fondamentali della politica consortile, compresi l'onere per la presa delle stesse e la relativa responsabilità, saranno di fatto determinati da detti Comuni.

I membri del Consiglio consortile sono preclusi dalla possibilità di essere designati in Delegazione consortile.

<p>Art. 8. <u>Elezione</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee o dai Consigli comunali secondo il sistema proporzionale entro 30 giorni dall'elezione del Municipio, rispettivamente entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni del Consiglio comunale e stanno in carica quattro anni. 2. È eleggibile ogni cittadino attivo domiciliato in uno dei Comuni consorziati. 3. La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio. 4. Contemporaneamente alla elezione dei membri saranno pure designati dagli stessi organi e con lo stesso sistema di cui al cpv. 1., un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto <p><u>Commenti:</u> Vedi commento all'art. 7</p>	<p>Art. 8. <u>Elezione</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi. 2. E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto. 3. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.
<p>Art. 9. <u>Competenze</u></p> <p>Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio ed ha le seguenti attribuzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nomina i membri della Delegazione consortile e elegge il Presidente; b) nomina la Commissione della gestione; c) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo e la partecipazione dei Comuni ai costi di gestione conformemente ai disposti dell'art. 22 sulla chiave di riparto; d) approva le opere consortili, i progetti e i preventivi definitivi, i relativi piani di finanziamento, accorda i crediti necessari e, se del caso, autorizza la contrazione di prestiti e i corrispondenti piani di rimborso; e) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili; f) adotta i regolamenti consortili; g) esercita tutte le competenze di legge in materia che non siano espressamente conferite dalla Legge o dallo Statuto ad altro organo; h) fissa per regolamento la retribuzione, il rimborso spese dei membri della Delegazione consortile e delle Commissioni, gli stipendi nonché le diarie e le indennità dei dipendenti. 	<p>Art. 9. <u>Competenze</u></p> <p>Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio ed ha le seguenti attribuzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile c) autorizza le spese d'investimento d) provvede alle nomine di sua competenza e a quella del suo Presidente, che resta in carica per tutto il quadriennio. e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
	<p>h) autorizza la Delegazione consortile a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure</p>

amministrative

- i) fissa per regolamento la retribuzione, il rimborso spese dei membri della Delegazione consortile e delle Commissioni, gli stipendi nonché le diarie e le indennità dei dipendenti.

Commenti:

Le competenze del Consiglio consortile sono allineate nella loro definizione a quelle del Legislativo comunale (art. 13 LOC).

Contrariamente alla vecchia legge, il Presidente della Delegazione consortile è eletto dal suo interno.

è esercitata tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

	<p>Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.</p>
--	--

Commenti:

Nessun commento particolare.

	<p>Art. 10. <u>Seduta costitutiva</u></p> <p>Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.</p> <p>La seduta è aperta dal segretario consortile.</p>
	<p>Art. 11. <u>Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile</u></p> <p>Alla Delegazione consortile sono delegate le competenze di cui all'artl 9 lett. c), e), f), h), e j) sino ad un importo massimo per oggetto di Fr. 30'000.-.</p>

Commenti:

Secondo l'art. 17 cpv. 3 LCCom lo statuto può delegare alla Delegazione consortile le competenze di cui alle lett. c), e), f), h) e j) del cpv. 1 del medesimo articolo (riprese nello statuto all'art. 9).
La legge non pone limiti, è lo statuto che deve fissarli.

In questo senso con l'art. 11 Statuto vengono proposte le competenze da delegare all'esecutivo consortile e i relativi limiti.

Parimenti viene inserita la facoltà di delega all'amministrazione consortile di competenze decisionali amministrative e di spese di gestione corrente, analogamente a quanto previsto dall'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC.

Si tratta di una scelta organizzativa non obbligatoria, in linea con lo spirito della LCCom. L'obiettivo è quello di sgravare il Consiglio consortile, rispettivamente la Delegazione amministrativa, dalle competenze decisionali minori, ritenuto che le "competenze fondamentali"

Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenza delegate è di Fr. 100'000.-

Alla Delegazione consortile è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni, della durata massima di 2 anni, il cui onere annuo derivante al Consorzio non superi l'importo di Fr. 20'000.-

La Delegazione può delegare alla Delegazione amministrativa le competenze amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

<p>Art. 10. <u>Funzionamento</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio consortile è diretto dal Presidente o da chi ne fa le veci. 2. Il Consiglio consortile funziona e delibera, 	
---	--

per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge Organica Comunale (LOC), tranne gli art. 42, 43, 47, 75 e segg..

Oltre ai casi stabiliti dall'art. 50 della LOC, il Consiglio consortile è convocato quando ciò sia chiesto da almeno 1/5 dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata al Presidente, indicando gli oggetti da discutere.

3. La convocazione del Consiglio consortile ha luogo mediante avviso all'albo comunale dei Comuni e comunicazione scritta a tutti i delegati e ai Municipi dei singoli Comuni, con indicazione del luogo, giorno e ora e dell'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della seduta.
4. Il Consiglio può validamente deliberare solo in presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 12. Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Commenti: nessun commento particolare

Commenti: Nessun commento particolare.

Art. 13. Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Commenti:

L'attribuzione del numero di voti in base alla chiave di riparto dei costi del Consorzio avviene secondo il principio "chi più paga, più comanda", ritenuto che ogni Comune ha diritto di voto 1 voto.

Si prevede un numero di 1000 voti totali, così da poter avere una più precisa distribuzione dei voti, da suddividere proporzionalmente ai punti determinati secondo la chiave di riparto dei costi di cui all'art. 30 Statuto. (Vedi tabella seguente).

RIPARTIZIONE DEI VOTI IN CONSIGLIO CONSORTILE - RIFERIMENTO: PUNTI BASE E PUNTI BASE ADEGUATI C.d.R. COSTI (Art. 30 Statuto)

COMUNE	Punti base c.d.r. costi (Consuntivo 2010)	primo riparto (90%)	Punti base c.d.r. costi adeguati all' IFF	secondo riparto (10%)	Riparto totale (100%)	CALCOLO DEI VOTI	
						Rapporto a base 1000	
						Riparto finale	VOTI
ACQUAROSSA	2'904	6.50	2540	0.65	7.15	71.53	72
AIROLO	3'089	6.92	2924	0.75	7.67	76.66	77

maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente ai rispettivi punti;

b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;

c) in caso di resto 0.5 è assegnato un voto intero.

La distribuzione dei voti tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni quadriennio, sulla base degli ultimi dati disponibili.

Art. 27	<u>Opere consortili</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. I progetti per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, e i preventivi definitivi sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri. 2. I Comuni devono pronunciarsi entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso. 3. Il progetto e il relativo piano di finanziamento devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio consortile.

Commenti:

La nuova LCCom fissa nuove modalità di coinvolgimento dei Municipi in Coinvolgimento dei Comuni e di altri oggetti di competenza finale del Consiglio consortile. Ciò è presupposto essenziale per il controllo dei Comuni e perché attraverso i loro Municipi possano impartire l'istruzione ai rappresentanti per le decisioni in Consiglio consortile. Conseguentemente ai nuovi disposti di legge, è abrogata la vecchia disposizione di legge che prevedeva un diritto di preavviso non vincolante sugli investimenti consorziati da parte dei Legislativi comunali. In ogni caso vi è poi l'obbligo di orientamento, prima della seduta del Consiglio ai Consigli comunali sull'attività del Consorzio. La responsabilità decisionale effettiva sugli investimenti cade dunque sui Comuni tramite i propri rappresentanti istruiti dai Municipi.

Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, pena di cui non si prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del

Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Commenti:

Il legame fra Comune e rappresentante è rafforzato con la precisazione che i rappresentanti agiscono sulla scorta delle istruzioni impartite dai Municipi; essi devono inoltre fornire il rapporto annuale.

Nel caso in cui un rappresentante non segua le istruzioni date dal Municipio, si autorizza quest'ultimo a sospenderlo temporaneamente nell'attesa della necessaria ratifica di revoca del Consiglio comunale.

<p>Art. 11. <u>Sessioni e sedute</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio consortile si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno. 2. Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente d'intesa con la Delegazione consortile. 3. La prima sessione ordinaria è convocata il 4° lunedì di aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. 4. La seconda, da tenersi entro il 2° lunedì di dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente. 5. Il Presidente della Delegazione consortile provvede entro 5 giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio Ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile. Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione del Foglio Ufficiale. <p><u>Commenti:</u> La seduta del Consiglio consortile è convocata con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni rappresentante con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno.</p>	<p>Art. 16. <u>Istruzione e revoca dei rappresentanti</u></p> <p>I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.</p> <p>I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.</p>
--	---

<p>Art. 12. <u>Composizione</u></p> <p>La Delegazione consortile si compone di 7 membri.</p>	<p>Art. 17. <u>Sedute ordinarie e straordinarie</u></p> <p>Il Consiglio consortile si riunisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in seduta ordinaria entro il 30 aprile per deliberare sui conti consuntivi; entro il 31 dicembre per deliberare su conti preventivi. b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto: <ul style="list-style-type: none"> - dalla Delegazione consortile; - da almeno un quinto dei Municipi dei
---	---

Commenti:

Il numero massimo dei membri della Delegazione consortile (5) è drasticamente ridotto rispetto alla vecchia legge. Di fronte ad un Legislativo con un solo rappresentante per Comune, non avrebbe alcun senso un Esecutivo con diversi membri.

Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione consortile fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

<p>Art. 13. <u>Elezione</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva e con le modalità sancite dall'art. 19. della LCCom. 2. Nella nomina, per quanto conciliabile con l'art. 19 LCCom, si terrà conto di una equa rappresentanza regionale. 3. Di regola un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione. 	<p>La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.</p> <p>b) delegazione consortile</p> <p>Art. 18. <u>Composizione</u></p> <p>La Delegazione consortile si compone di 5 membri.</p> <p>Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.</p> <p>Ogni distretto (Riviera, Leventina e Blenio) ha diritto ad almeno 1 membro.</p>
--	--

Commenti:

A differenza della vecchia legge, la scelta dei membri da designare nella Delegazione consortile **non** può più avvenire tra i membri del Consiglio consortile. Essa sarà una scelta libera tra cittadini, consiglieri comunali e municipali domiciliati nel comprensorio, ad esclusione di chi è stato designato quale rappresentante in Consiglio consortile. Il Municipio è in ogni caso libero di impartire istruzioni per la designazione dei membri della Delegazione consortile. Posta l'impostazione di fondo del Consiglio consortile viene pertanto abrogata la designazione dei membri della Delegazione consortile in base a criteri proporzionali, a partire dalla composizione del Consiglio consortile.

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.

<p>Art. 14. <u>Presidente</u></p> <p>Il Presidente della Delegazione consortile è eletto dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva secondo l'art. 20 della LCCom.</p>	<p>I Municipi comunicano, almeno 5 giorni prima della seduta costitutiva, il nominativo del proprio candidato, secondo le disposizioni dell'art. 18 statuto, al segretario consortile e al rappresentante unico.</p> <p>E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.</p> <p>La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.</p>
---	--

Commenti:

Contrariamente alla vecchia legge, il Presidente della Delegazione consortile ed il suo Vice Presidente sono eletti dalla Delegazione al suo interno.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

<p>Art. 15. <u>Competenze</u></p> <p>La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte a terzi. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio consortile; b) allestisce ogni anno il conto consuntivo e preventivo; c) allestisce il riparto delle quote di partecipazione dei Comuni secondo la chiave stabilita dall'art. 22; d) determina l'importo della tassa causale per gli imballaggi ufficiali per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili. e) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni nonché delle tasse e dei contributi da altre fonti; f) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo; g) nomina il Vice Presidente del Consorzio nella prima seduta della Delegazione consortile; h) nomina il segretario e gli impiegati del Consorzio; i) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso come alle disposizioni della LCPubb e dell'art. 180 della LOC; l) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili. 	<p>Art. 20. <u>Presidente</u></p> <p>Il Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione consortile al suo interno a scrutinio segreto. In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.</p> <p>Art. 21. <u>Competenze</u></p> <p>La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutivo delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.</p> <p>La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo; b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di Enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti; c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo; d) determina l'importo della tassa causale per gli imballaggi ufficiali per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili; e) cura l'esecuzione dei regolamenti
---	---

Commenti:

Il contenuto dell'art. 15 del vecchio statuto viene ripreso all'art. 21 e allineato con i contenuti dell'art. 20 del Statuto.

<p>Art. 16. <u>Funzionamento</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della Legge Organica Comunale, tranne gli art. 80, 81, 82, da 106 a 110 inclusi e 116. 2. La Delegazione consortile può fare spese correnti non preventivate, senza consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo annuo complessivo di fr. 20'000.--. 	<ol style="list-style-type: none"> b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di Enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti; c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo; d) determina l'importo della tassa causale per gli imballaggi ufficiali per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili; e) cura l'esecuzione dei regolamenti
---	--

consortili;

- f) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio.
- g) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 24
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2011 e successive modifiche.

Commenti:

La Delegazione funziona analogamente ad un esecutivo comunale.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 11 statuto.

La proposta di portare a Fr. 30'000.- l'autorizzazione alla Delegazione consortile per spese correnti non preventivate, si prefigge di dare maggiore autonomia operativa all'esecutivo e sgravare il Consiglio consortile da competenze decisionali minori, in linea con lo spirito della LCCom.

A titolo di confronto la LOC consente ad un comune fino a 5000 abitanti un importo massimo di Fr. 30'000.-. Il CNU, con i suoi 27500 abitanti, è più che nella regola.

c) Commissione della gestione

<p>Art. 17. <u>Composizione</u> La Commissione della gestione si compone di cinque membri e due supplenti.</p> <p>Art. 18. <u>Elezione</u> La Commissione della gestione è eletta dal Consiglio consortile tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione consortile e resta in carica quattro anni.</p> <p>Art. 19. <u>Funzionamento</u> La Commissione della gestione funziona in applicazione analogica alle norme del titolo quinto, capitolo secondo della LOC.</p>	<p>Art. 22. <u>Funzionamento</u></p> <p>La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.</p> <p>Il Presidente dirige le sedute.</p> <p>Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.</p> <p>Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>La Delegazione può effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo complessivo di Fr. 30'000.-.</p>
--	---

Commenti:

Data la nuova impostazione del Consiglio consortile (un rappresentante per Comune e capitolo), la Commissione della gestione (un rappresentante per Comune e capitolo), non ha più ragione d'essere una Commissione della gestione con ruolo di preavviso e di verifica. Nella nuova Legge viene pertanto abrogata la Commissione della gestione. Il ruolo di verifica preliminare, in particolare sui conti e sugli investimenti, compete primariamente e direttamente ai Municipi, che devono esaminare gli oggetti e impartire l'istruzione ai rappresentanti che delibereranno in Consiglio consortile. Il supporto ai Municipi è garantito dall'organo di controllo esterno obbligatorio.

<p>Art. 24. <u>Tenuta dei conti</u> Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della Legge Organica Comunale.</p>	
---	--

Commenti:

Il nuovo articolo 23 dello Statuto completa la disposizione della vecchia legge nel senso che per la tenuta contabile fanno stato la LOC e il Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.

Commenti:

Allo scopo di garantire una verifica esterna della gestione finanziaria del Consorzio, inoltre nell'ottica di un più incisivo controllo dei Comuni, è istituito l'obbligo dell'organo di controllo esterno, con il compito di redigere il suo rapporto all'indirizzo dei Municipi dei Comuni consorziati, della Delegazione consortile e dei rappresentanti comunali.

L'organo di controllo esterno è in sostanza stato pensato quale strumento di supporto ai Comuni membri.

<p>Art. 25. <u>Bilanci preventivi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia una copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato. 2. I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile. 	<p style="text-align: center;"><u>Capo 3. Tenuta dei conti e organo di controllo esterno</u></p> <p>Art. 23. <u>Tenuta dei conti</u></p> <p>La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.</p>
---	--

Commenti:

Il cpv 2 del vecchio articolo viene stralciato, in quanto i rappresentanti del Comune in Consiglio consortile voteranno l'approvazione dei conti in funzione delle istruzioni ricevute.

L'approvazione del preventivo è quindi sottoposta alla maggioranza assoluta dei voti presenti nel Consiglio consortile.

<p>Art. 26. <u>Conti consuntivi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile. 2. I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile. Sulle osservazioni riferisce al Consiglio la Delegazione consortile 	<p>Art. 24. <u>Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno</u></p> <p>L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.</p> <p>Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 23.</p> <p>L'organo di controllo redige il suo</p>
--	--

rapporto sui conti consuntivi all'indirizzo dei Municipi dei Comuni consorziati, della Delegazione consortile e dei rappresentanti comunali.

Commenti:

L'organo di controllo è chiamato a redigere il suo rapporto alla Delegazione consortile, ai Municipi e ai rappresentanti comunali, almeno un mese prima della seduta del Consiglio consortile.

	<p>Art. 25. <u>Conti preventivi</u></p> <p>La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.</p>
--	---

Commenti:

Si fissa l'obbligo del piano finanziario pure a livello consortile.

Il Consorzio deve quindi dotarsi un piano finanziario secondo le norme della LOC. Il documento avrà carattere informativo importante soprattutto per i Consorzi che devono pianificare su lungo termine importanti investimenti di rinnovo delle strutture.

Per quanto attiene ai contenuti tecnici del PF, obblighi di aggiornamento, ecc. si rimanda ai disposti della LOC (art. 156), applicabile per analogia in virtù del rimando al cpv 1.

Capo 3. Finanziamento e gestione

<p>Art. 20. <u>Finanziamento</u></p> <p>Il consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> i proventi della vendita degli imballaggi ufficiali per i Rifiuti urbani combustibili non riciclabili (tassa sul sacco); le quote di partecipazione dei Comuni; i sussidi erariali; le tasse ed i contributi, per prestazioni particolari 	<p>Art. 26. <u>Conti consuntivi</u></p> <p>La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p> <p>L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione consortile, dei Municipi e dei rappresentanti comunali entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.</p> <p>I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.</p> <p>La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.</p>
---	---

Commenti:

Nessun commento particolare.

Per quanto concerne gli investimenti si rimanda al nuovo articolo 32 Statuto, che impone il principio del pagamento immediato al Consorzio degli investimenti, con la conseguenza che sarà il Comune ad andare a reperire i mezzi finanziari necessari presso istituti di credito.

Il credito deciso dal Consiglio consortile e ratificato dall'Autorità superiore ha la necessaria base legale: i

	<p>Art. 27. <u>Piano finanziario</u></p> <p>Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.</p> <p>La Delegazione consortile invia preventivamente un copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.</p>
<p>Art. 21. <u>Importo della tassa causale (tassa sul sacco)</u></p> <p>L'importo della tassa causale degli imballaggi ufficiali è fissato annualmente entro i limiti esposti nello specifico Regolamento.</p> <p>I proventi della vendita devono coprire i costi di smaltimento dei rifiuti urbani combustibili non riciclabili e, nel limite del possibile, una parte dei costi di gestione del Consorzio.</p>	

Commenti:

Nessun commento particolare. Invariato rispetto alla situazione attuale.

<p>Art. 22. <u>Quote di partecipazione dei Comuni</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'importo incassato con la tassa causale eccedente i costi di smaltimento va bonificato ai Comuni per il pagamento dei costi di raccolta, (di cui al punto 2 del presente articolo) proporzionalmente al peso dei Rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti sul territorio in ogni singolo Comune. 2. I Comuni partecipano alle spese di raccolta e postgestione discarica in base alla chiave di riparto che tiene conto delle componenti seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - popolazione residente; - turismo estivo e invernale; - capacità finanziaria; 	<p style="text-align: center;"><u>Capo 4. Finanziamento</u></p> <p>Art. 28. <u>Finanziamento</u></p> <p>Il consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - tempo di raccolta entro la giurisdizione comunale; - percorrenza entro la giurisdizione comunale. 3. Il conteggio avviene in punti: <ul style="list-style-type: none"> - 1 abitante è pari a 1 punto; - 1 minuto di raccolta settimanale è pari a 4 punti; - 1 km di percorrenza settimanale è pari a 2 punti. 4. Il controllo del tempo di raccolta e della percorrenza settimanale, perché si possa tener conto del turismo, avverrà ogni 2 mesi, alla presenza facoltativa di delegati comunali. 5. Un decimo della quota di partecipazione dei Comuni sarà ripartito tenendo conto della capacità finanziaria dei Comuni consorziati. 	<ol style="list-style-type: none"> a) i proventi della vendita degli imballaggi ufficiali per i Rifiuti urbani combustibili non riciclabili (tassa sul sacco); b) le quote di partecipazione dei Comuni; c) i sussidi erariali; d) le tasse ed i contributi, per prestazioni particolari

Commenti:

Nessun commento particolare. Invariato rispetto alla situazione attuale. Importo della tassa causale (tassa sul

sacco)

<p>Art. 23. <u>Ulteriori contributi e tasse</u></p> <p>Per prestazioni particolari il Consorzio preleva ulteriori contributi e tasse a carico di enti pubblici e privati sulla base delle spese effettive. La copertura finanziaria di tali prestazioni è specificata nel Regolamento consortile.</p>	<p>L'importo della tassa causale degli imballaggi ufficiali è fissato annualmente entro i limiti esposti nello specifico Regolamento.</p> <p>I proventi della vendita devono coprire i costi di smaltimento dei rifiuti urbani combustibili non riciclabili e, nel limite del possibile, una parte dei costi di gestione del Consorzio.</p>
---	---

Commenti:

Nessun commento particolare. Invariato rispetto alla situazione attuale.

	<p>Art. 30. <u>Quote di partecipazione dei Comuni</u></p> <p>L'importo incassato con la tassa causale eccedente i costi di smaltimento va bonificato ai Comuni per il pagamento dei costi di raccolta, (di cui al punto 2 del presente articolo) proporzionalmente al peso dei Rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti sul territorio in ogni singolo Comune.</p> <p>I Comuni partecipano alle spese di raccolta e postgestione discarica in base alla chiave di riparto che tiene conto delle componenti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - popolazione residente; - turismo estivo e invernale; - capacità finanziaria; - tempo di raccolta entro la giurisdizione comunale; - percorrenza entro la giurisdizione comunale. <p>Il conteggio avviene in punti:</p>
--	---

Commenti:

La legge introduce il nuovo principio secondo il quale i Comuni riprendono gli attivi e i passivi legati alla realizzazione degli investimenti.

Il Consorzio resta formalmente proprietario dei beni consortili, ma il rimborso per il Consorzio da parte dei Comuni è immediato ed integrale al termine della realizzazione dell'investimento. Ciò comporta l'attivazione nei conti dei Comuni dell'investimento (quota parte) e l'ammortamento dello stesso secondo le norme della LOC. I comuni saranno chiamati, se del caso, a rifinanziarsi; il controllo del tempo di raccolta e della percorrenza settimanale, perché si possa vedere trasformato in un costo, avverrà presso un istituto bancario. In presenza facoltativa di delegati comunali.

Il pagamento immediato delle rispettive quote di partecipazione dei Comuni sarà ripartito tenendo conto della capacità finanziaria dei Comuni consorziati.

Con la decisione del Consiglio consortile l'investimento non potrà più essere messo in discussione (come peraltro avveniva già con la vecchia legge). Sarà dunque il Municipio, in vista di investimenti importanti, a valutare attentamente necessità ed entità di spesa, aggiornando, dopo la delibera consortile, il proprio piano finanziario e dando informazione al Legislativo comunale.

	<p>Art. 31. <u>Ulteriori contributi e tasse</u></p>
--	---

Per prestazioni particolari il Consorzio preleva ulteriori contributi e tasse a carico di enti pubblici e privati sulla base delle spese effettive. La copertura finanziaria di tali prestazioni è specificata nel Regolamento consortile.

Commenti:

Per le opere consortili **già realizzate**, la Legge permette una deroga al principio della ripresa dei debiti da parte dei Comuni.

La Delegazione consortile, dopo attenta valutazione, ha ritenuto di far capo a questo possibilità ritenendo opportuno il mantenimento a bilancio del Consorzio degli investimenti terminati ma non ancora totalmente ammortizzati e di quelli in corso, così da continuare con l'attuale politica consortile in materia di ammortamenti e non creare scompensi finanziari nei bilanci comunali.

Art. 32. Finanziamento opere consortili (nuove)

Il finanziamento delle opere consortili è a carico dei Comuni consorziati, nei limiti delle rispettive quote.

Transitoriamente, nella fase di costruzione delle opere, il Consorzio finanzia gli investimenti con l'apertura di crediti presso istituti bancari.

Negli altri casi il Consorzio chiede ai Comuni il pagamento immediato delle rispettive quote parte dell'investimento.

Capo 4 - Norme varie

<p>Art. 28. <u>Ricorsi</u> Contro le decisioni degli organi consortili è dato ricorso nei modi previsti dalla LOC.</p>	<p>Al termine dei lavori di costruzione delle opere i Comuni rimborsano al Consorzio le loro quote dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.</p>
--	---

Commenti:

Riprende i contenuti della vecchia legge adeguandoli ai cambiamenti. Si osserva che di principio sono i Comuni ad essere legittimati a ricorrere contro le decisioni consortili, fatta eccezione per i regolamenti.

L'ammortamento è quindi di competenza dei Comuni.

Il Consorzio resta formalmente proprietario per i regolamenti.

Empty table cell

Commenti:

Si precisa che ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I LOC.

Empty table cell

Art. 33. Finanziamento debiti per opere consortili già realizzate e decise secondo la vecchia LCCom

Commenti: Nessun commento particolare.

In deroga al principio della ripresa degli investimenti consortili da parte dei Comuni (art. 29 LCCom), le opere già realizzate e quelle decise con la vecchia

Empty table cell

- Art. 29. Scioglimento del Consorzio
1. Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati.
 2. E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

LCCom restano nel bilancio del Consorzio.

L'ammortamento di queste opere resta quindi di competenza del Consorzio.

Capo 5 - Norme varie

Commenti:

Il nuovo articolo tiene conto della nuova impostazione dell'organizzazione consortile, prevedendo una doppia maggioranza dei Comuni e dei voti del Consiglio consortile.

Si è ritenuto inoltre opportuno stabilire le modalità di scioglimento del Consorzio.

<p>Art. 30. <u>Entrata in vigore</u></p> <p>Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.</p>	<p>Art. 34. <u>Ricorsi e opposizioni</u></p> <p>Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre ricorsi contro le decisioni degli organi consortili e le opposizioni di cui agli artt. 7 cpv 4, 10 cpv 2, 43 cpv 2 e 46 della LCCom.</p>
--	--

Commenti:

Nessun commento particolare. Invariato rispetto alla situazione attuale.

Art. 35. Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 36. Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 37. Scioglimento e liquidazione del

Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

In caso di scioglimento la Delegazione istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la chiave di riparto di cui all'art. 30.

Art. 38. Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.

6. Conclusioni

Visto quanto precede, richiamato l'art 186 LOC che disciplina l'approvazione dei regolamenti, il Municipio invita l'onorando Consiglio Comunale a voler

d e l i b e r a r e :

- il legislativo comunale ha preso atto del nuovo statuto del Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli Regione Tre Valli e ne approva integralmente le modifiche proposte;

Con la massima stima.

Il Sindaco
Ivo Gianora

Per il Municipio

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 18 febbraio 2012

Allegato:
Progetto di nuovo statuto del CNU

Statuto del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli del 14.12.2011
--

Capo 1 - Generalità

Art. 1. Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione di Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli è costituito tra tutti i Comuni dei Distretti di Blenio, Leventina e Riviera un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del **22.02.2010 (LCCom)**, e della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 8.10.71 e relative norme d'applicazione nonché in base alle risoluzioni del Consiglio di Stato no. 5488 del 21.10.60 e no. 5583 del 12.07.73 relative all'istituzione e all'ampliamento del Consorzio.

Art. 2. Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di raccogliere e trasportare agli impianti di trattamento (o stazioni di trasbordo) i rifiuti urbani combustibili non riciclabili, nonché altri tipi di rifiuti indicati nel Regolamento consortile.

Art. 3 Competenze delegate

Il Consorzio è competente a:

- a) costruire gli impianti necessari e dotarsi dei mezzi necessari per assolvere i compiti di cui all'art. 2.
- b) gestire il servizio di raccolta e il relativo trasporto, nonché la postgestione della discarica.
- c) fornire gli imballaggi ufficiali per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili (sacchi, sigilli per contenitori o altri) e fissare la relativa tassa causale (tassa sul sacco), nei termini indicati nel Regolamento consortile.

Art. 4. Comprensorio e sede

1. Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.
2. La sede del Consorzio è Biasca.

Art. 5. Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

Capo 2 - Organi del Consorzio

Art. 6. Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile;
- b) la Delegazione consortile;

a) Consiglio consortile

Art. 7. Composizione

1. Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.

Art. 8. Elezione

1. Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.
2. E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.
3. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 9. Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese d'investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza ea quella del suo Presidente, che resta in carica per tutto il quadriennio.
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari

- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione consortile a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) fissa per regolamento la retribuzione, il rimborso spese dei membri della Delegazione consortile e delle Commissioni, gli stipendi nonché le diarie e le indennità dei dipendenti.
- j) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 10. Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.
La seduta è aperta dal segretario consortile.

Art. 11. Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione consortile sono delegate le competenze di cui all'art. 9 lett. c), e), f), h), e j) sino ad un importo massimo per oggetto di Fr. 30'000.-.

Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di Fr. 100'000.-.

Alla Delegazione consortile è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni, della durata massima di 2 anni, il cui onere annuo derivante al Consorzio non superi l'importo di Fr. 20'000.-.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 12. Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 13. Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 14. Diritto di voto

I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente ai punti determinati con la chiave di riparto di cui all'art. 30, di principio sono 1000, riservato quanto segue:

- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente ai rispettivi punti;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;

c) in caso di resto 0.5 è assegnato un voto intero.

La distribuzione dei voti tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni quadriennio, sulla base degli ultimi dati disponibili.

Art. 15. Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 16. Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 17. Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

a) in seduta ordinaria:

- entro il 30 aprile per deliberare sui conti consuntivi;
- entro il 31 dicembre per deliberare su conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione consortile fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

b) delegazione consortile

Art. 18. Composizione

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Ogni distretto (Riviera, Leventina e Blenio) ha diritto ad almeno 1 membro.

Art. 19. Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.

I Municipi comunicano, almeno 5 giorni prima della seduta costitutiva, il nominativo del proprio candidato, secondo le disposizioni dell'art. 18 statuto, al segretario consortile e al rappresentante unico.

E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 20. Presidente

Il Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione consortile al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 21. Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di Enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) determina l'importo della tassa causale per gli imballaggi ufficiali per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili;
- e) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- f) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio.
- g) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 24
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2011 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 11 statuto.

Art. 22. Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione può effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo complessivo di Fr. 30'000.-.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tratte gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

Capo 3. Tenuta dei conti e organo di controllo esterno

Art. 23. Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 24. Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 23.

L'organo di controllo redige il suo rapporto sui conti consuntivi all'indirizzo dei Municipi dei Comuni consorziati, della Delegazione consortile e dei rappresentanti comunali.

Art. 25. Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 26. Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione consortile, dei Municipi e dei rappresentanti comunali entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 27. Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente un copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

Capo 4. Finanziamento

Art. 28. Finanziamento

Il consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) i proventi della vendita degli imballaggi ufficiali per i Rifiuti urbani combustibili non riciclabili (tassa sul sacco);
- b) le quote di partecipazione dei Comuni;
- c) i sussidi erariali;
- d) le tasse ed i contributi, per prestazioni particolari

Art. 29. Importo della tassa causale (tassa sul sacco)

L'importo della tassa causale degli imballaggi ufficiali è fissato annualmente entro i limiti esposti nello specifico Regolamento.

I proventi della vendita devono coprire i costi di smaltimento dei rifiuti urbani combustibili non riciclabili e, nel limite del possibile, una parte dei costi di gestione del Consorzio.

Art. 30. Quote di partecipazione dei Comuni

L'importo incassato con la tassa causale eccedente i costi di smaltimento va bonificato ai Comuni per il pagamento dei costi di raccolta, (di cui al punto 2 del presente articolo) proporzionalmente al peso dei Rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti sul territorio in ogni singolo Comune.

I Comuni partecipano alle spese di raccolta e postgestione discarica in base alla chiave di riparto che tiene conto delle componenti seguenti:

- popolazione residente;
- turismo estivo e invernale;
- capacità finanziaria;
- tempo di raccolta entro la giurisdizione comunale;
- percorrenza entro la giurisdizione comunale.

Il conteggio avviene in punti:

- 1 abitante è pari a 1 punto;
- 1 minuto di raccolta settimanale è pari a 4 punti;
- 1 km di percorrenza settimanale è pari a 2 punti.

Il controllo del tempo di raccolta e della percorrenza settimanale, perché si possa tener conto del turismo, avverrà ogni 2 mesi, alla presenza facoltativa di delegati comunali.

Un decimo della quota di partecipazione dei Comuni sarà ripartito tenendo conto della capacità finanziaria dei Comuni consorziati.

Art. 31. Ulteriori contributi e tasse

Per prestazioni particolari il Consorzio preleva ulteriori contributi e tasse a carico di enti pubblici e privati sulla base delle spese effettive. La copertura finanziaria di tali prestazioni è specificata nel Regolamento consortile.

Art. 32. Finanziamento opere consortili (nuove)

Il finanziamento delle opere consortili è a carico dei Comuni consorziati, nei limiti delle rispettive quote.

Transitoriamente, nella fase di costruzione delle opere, il Consorzio finanzia gli investimenti con l'apertura di crediti presso istituti bancari.

Negli altri casi il Consorzio chiede ai Comuni il pagamento immediato delle rispettive quote parte dell'investimento.

Al termine dei lavori di costruzione delle opere i Comuni rimborsano al Consorzio le loro quote dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.

L'ammortamento è quindi di competenza dei Comuni.

Il Consorzio resta formalmente proprietario dei beni consortili.

Art. 33. Finanziamento debiti per opere consortili già realizzate e decise secondo la vecchia LCCom

In deroga al principio della ripresa degli investimenti consortili da parte dei Comuni (art. 29 LCCom), le opere già realizzate e quelle decise con la vecchia LCCom restano nel bilancio del Consorzio.

L'ammortamento di queste opere resta quindi di competenza del Consorzio.

Capo 5 - Norme varie

Art. 34. Ricorsi e opposizioni

Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre ricorsi contro le decisioni degli organi consortili e le opposizioni di cui agli artt. 7 cpv 4, 10 cpv 2, 43 cpv 2 e 46 della LCCom.

Art. 35. Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 36. Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 37. Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

In caso di scioglimento la Delegazione istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la chiave di riparto di cui all'art. 30.

Art. 38. Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.